

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6445

SVOLGIMENTO E MOTIVI

1. Il Consorzio ricorrente ha gito ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria dell'â??illegittimitÃ del silenzio serbato dalla G. s.p.a. sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata in data 26.02.2025 e per lâ??accertamento del suo diritto a ottenere lâ??ostensione degli atti richiesti, riferiti all'â??esecuzione dell'â??appalto di lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Torre Annunziata (interventi di tipo A-B1 â?? 1 Stralcio funzionale).
2. A fondamento dell'â??istanza ha richiamato uno specifico interesse difensivo â?? essendo insorta controversia con T.R.I. S.p.A. per il danneggiamento di un cavo di sua proprietÃ verificatosi durante i predetti lavori, subappaltati dal consorzio e affidati a una consorziata (che ha chiamato in giudizio il consorzio ricorrente) â?? nonchÃ©, in ogni caso, le norme in materia di accesso generalizzato.
3. G. s.p.a. si Ã costituita in giudizio eccependo lâ??inammissibilitÃ del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, deducendone lâ??infondatezza e finanche la pretestuositÃ (di qui il rilievo critico secondo cui la condotta del ricorrente configurerebbe un abuso del diritto e del processo).
4. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, in vista della quale il consorzio ha depositato memoria di replica, la controversia Ã stata introitata in decisione.
5. Il ricorso Ã fondato e merita di essere accolto.
6. L'â??istanza di accesso Ã avanzata dal consorzio ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990 e degli artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33 del 2013.
7. Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per configurare, nella specie, un accesso (documentale) difensivo.

8. In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, sebbene, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo, la P.A. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere alcun'ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2025, n. 2922; Cons. Stato, Sez. V, 10/06/2025, n. 5008; Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; Id., sez. V, 4 aprile 2025, n. 2922; Id., sez. III, 28 giugno 2024, n. 5745).

8.1. La ricorrenza di siffatto nesso è suffragata, per quanto riguarda il caso di specie, dalla circostanza che la documentazione richiesta in ostensione (Capitolato speciale di appalto, elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori, ivi compresi gli elaborati grafici e la mappatura dei sotto-servizi, validazione del progetto esecutivo, con particolare riferimento alla mappatura dei sotto-servizi, allegati tecnici al contratto di appalto etc.) attiene alla fase esecutiva della gara indetta dalla resistente P.A., nel corso della quale si sarebbe verificato il danno che ha originato la controversia risarcitoria nella quale è coinvolto il consorzio ricorrente; di qui la prospettata necessità della documentazione per lo svolgimento delle difese nella controversia in essere innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nel giudizio incardinato con il n. r.g. 3236/2024.

8.2. A fronte della richiesta ostensione documentale afferente l'esecuzione dei lavori, del resto, alcun elemento ostativo ovvero alcuna causa di sottrazione o causa di esclusione dall'accesso è stata rappresentata dalla difesa della P.A. resistente (che si è limitata a stigmatizzare, anche tenendo conto del comportamento processuale tenuto nel giudizio civile dal consorzio, la non meritevolezza della tutela da quest'ultimo invocata, imputandogli una condotta che integrerebbe gli estremi dell'abuso del diritto e del processo).

8.3. Va osservato, infine, in disparte la qualificazione dell'accesso per cui Ã causa quale accesso cd. difensivo, che sussistono, in capo al consorzio ricorrente, in ogni caso, i presupposti legittimanti lâ esercizio del diritto di accesso â vantando esso indubbiamente una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalitÃ dei consociati, che lo legittima all'acquisizione degli atti sopraindicati â nÃ© la fattispecie Ã sussumibile tra le ipotesi di esclusione contemplate dall'articolo 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990.

9. In conclusione, considerato che parte ricorrente ha un interesse diretto e concreto all'ostensione della documentazione, devono ritenersi sussistenti i presupposti per lâ accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento di diniego tacito e riconoscimento del diritto del ricorrente all'ostensione degli atti e documenti indicati nell'istanza, con condanna dell'amministrazione alla esibizione degli stessi ai sensi dell'art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

10. Per il caso di ulteriore inerzia oltre il termine di cui sopra, provvederÃ un Commissario ad acta che il sin da ora si individua nel Direttore della D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania, o in un o in un funzionario dallo stesso delegato, che entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente , provvederÃ in sostituzione e a spese dell'Amministrazione inadempiente.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lâ effetto, ordina alla G. s.p.a. di consentire lâ accesso alla documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin dâ ora quale Commissario ad acta il Direttore della D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania, con facoltÃ di delega, che â su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione â provvederÃ in sostituzione.

Condanna lâ?amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâ?autorit  amministrativa.

Conclusione

Cos  deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con lâ?intervento dei magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In materia di accesso agli atti, Ã illegittimo il silenzio serbato da un'amministrazione su una richiesta di ostensione documentale avanzata per finalitÃ difensive, qualora sussista un nesso di strumentalitÃ necessaria tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare in un giudizio pendente.*

Supporto Alla Lettura :

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90) al fine di assicurare la trasparenza dell'attivitÃ amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale Ã riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Sono previste due modalitÃ di accesso (ex DPR 352/92):

- *accesso informale:* Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o che lo determina stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l'accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta Ã esaminata senza formalitÃ ed immediatamente. E' utile per acquisire quindi informazioni nell'immediato, ma non garantisce la possibilitÃ di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi Ã di difficile smentita.
- *accesso formale:* Il cittadino puÃ sempre presentare una richiesta formale compilando un apposito modulo che l'amministrazione puÃ aver istituito, oppure scrivendo l'istanza autonomamente inviandola tramite A/R oppure depositandola all'ufficio Protocollo dell'amministrazione. In ogni caso l'ufficio Ã tenuto a rilasciare ricevuta, cosÃ come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). E' possibile perÃ che sia l'amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciÃ si verifica se non Ã possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull'identitÃ o i poteri rappresentativi. Rispetto all'accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede piÃ tempo: si ha nero su bianco l'indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure Ã piÃ esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e puÃ essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l'affermazione dell'amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: amministrazioni dello Stato; aziende autonome; enti pubblici; concessionari di servizi pubblici. L'accesso Ã escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonchÃ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento. E' inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.